

Domanda:

Risposta (a cura di Maurizio Santoloci): Oggi un'impresa edile che trasporta in proprio i rifiuti non pericolosi con proprio mezzo – al contrario di quanto accadeva nella precedente disciplina – deve necessariamente essere iscritta all'Albo. In caso contrario, va incontro al reato conseguente (con sequestro del veicolo in flagranza e confisca del medesimo in caso di successiva condanna o patteggiamento). Il formulario è sempre – come in passato - necessario. Essendo rifiuti non pericolosi, si tratta di sanzione amministrativa. Ma un accertamento retroattivo che dimostri poi che un rilevante quantitativo di rifiuti da demolizione (ad esempio tutto quello relativo allo stabile in lavorazione) è stato già trasportato e smaltito illegalmente, delinea una serie di reati connessi con la gestione illegale e smaltimento seriale abusivi in sede aziendale. Resta infine da chiedersi – ed accertare – come il sito di destinazione finale possa aver accettato tali carichi di rifiuti pervenuti con mezzo privo di formulario a supporto del regolare trasporto: in realtà, o detti rifiuti sono andati verso ben altro sito di tipo illegale o abbandonati sul territorio (ed allora si aprono altri scenari investigativi...) oppure quel sito regolare accetta rifiuti senza formulario (il che è illegale ed anche in questa ipotesi di delinea altri reati, anche verificando per quanti e quali altri trasporti ciò è accaduto ed accade ad opera di quel gestore).

Dunque, il controllo su strada di un veicolo di questo ed altro genere in stato di illegalità totale, non deve essere limitato alle contestazioni delle fattispecie specifiche emerse in quella sede, ma costituisce presupposto per obbligatori e doverosi accertamenti su tutti gli altri elementi dinamici e logistici di quel singolo trasporto, onde verificare – come spesso poi emerge – altre illegalità connesse.

Per completezza in ordine alle nuove regole sulla iscrizione all'Albo, si riportano alcuni testi tratti dal volume "RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI: TRASPORTO, STOCCAGGIO, DEPOSITI & DINTORNI... percorso tra nuove regole e prassi di fatto alla luce del testo unico ambientale" di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani - Prefazione On. Sauro Turroni - Diritto all'ambiente Edizioni - 2007:

1. Quali sono gli estremi per l'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali?

L'Albo Nazionale Gestori Ambientali, costituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, è andato a sostituire il precedente Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, istituito ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. n. 22/1997 e regolato dal Dm 406 del 28 aprile 1998.

Le imprese che, in base alla loro attività ed alle tipologie di rifiuti gestite, devono essere iscritte all'Albo vengono così individuate dall'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- *imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi;*
- *imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi;*

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

- imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
 - imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
 - imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
 - imprese che effettuano attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi;
 - imprese che effettuano attività di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato o allo svolgimento delle attività soggette ad iscrizione.
- L'efficacia dell'iscrizione è subordinata alla presentazione di idonee garanzie finanziarie.

2. Qual'è l'articolazione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali? E come si procede all'iscrizione?

L'albo è articolato in un Comitato Nazionale, che ha sede presso il Ministero dell'ambiente e svolge un ruolo direttivo, e in Sezioni regionali e provinciali, istituite presso le Camere di commercio, industria artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le domande di iscrizione vanno presentate alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è ubicata la sede legale dell'impresa (per le imprese con sede legale all'estero la domanda di iscrizione è presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile), utilizzando la modulistica prevista. Le imprese iscritte all'Albo sono inoltre tenute al versamento (entro il 30 aprile di ogni anno) di un diritto annuale di iscrizione e di diritti di segreteria, in ragione della categoria e della classe d'iscrizione in cui rientrano.

3. Quali sono i soggetti per cui è prevista una "procedura semplificata" di iscrizione all'Albo gestori?

La procedura di iscrizione semplificata interessa le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti individuati ai sensi dell'articolo 212, comma 18, del D.Lgs 152/06, quindi:

- le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 152/2006, ed effettivamente avviati al riciclaggio ed al recupero;
- le imprese che trasportano i rifiuti indicati nella lista verde di cui al Regolamento 259/93/CEE del 1° febbraio 1993;

L'iscrizione all'Albo nazionale di dette imprese avviene mediante invio di una comunicazione di inizio attività alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è sita la sede legale dell'impresa (per le imprese con sede legale all'estero la domanda di iscrizione è presentata alla Sezione regionale o provinciale nel cui territorio è istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile).

Tali iscrizioni devono essere rinnovate ogni cinque anni ai sensi dell'art. 212, comma 18 del D.Lgs. 152/06.

Si iscrivono, inoltre, all'Albo con una procedura semplificata anche:

- le imprese che svolgono in via ordinaria e regolare l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi da esse stesse prodotti;
- le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 chilogrammi al giorno o 30 litri al giorno.

4. Chi trasporta rifiuti è sempre obbligato ad iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali?

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Per quanto riguarda il trasporto dei rifiuti in modo specifico, sono obbligate a iscriversi all'Albo, con procedura ordinaria, coloro che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi prodotti da terzi. Il decreto legislativo n. 152/2006 ha previsto, invece, una procedura semplificata per chi svolge attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare e dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti i trenta chilogrammi o i trenta litri al giorno (art. 212, comma 8); in questo caso l'iscrizione non è subordinata alla prestazione delle fidejussioni e avviene sulla base di una semplice richiesta scritta utilizzando l'apposito modello.

5. Il nuovo T.U. prevede una grande novità in adesione a sentenza della Corte Europea sul trasporto "in conto proprio"... Come avviene - quindi - l'iscrizione di chi esercita il trasporto in conto proprio ex art. 212, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006?

Questo tipo di iscrizione, non previsto dal D.Lgs 22/97, riguarda le imprese che svolgono in via ordinaria e regolare l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi da esse stesse prodotti e le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano 30 chilogrammi al giorno o 30 litri al giorno. Con questa disposizione l'ordinamento italiano si adegua alle disposizioni comunitarie relative al trasporto dei rifiuti, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia UE 9 giugno 2005, causa C-270/2003. L'iscrizione non è subordinata alla prestazione delle fideiussioni e avviene sulla base di una semplice richiesta scritta. L'impresa, a differenza per quanto avviene con le categorie dalla 1 alla 5 afferenti la raccolta e il trasporto, non è tenuta al soddisfacimento dei requisiti d'idoneità tecnica e di capacità finanziaria, né ha l'obbligo di nominare un Responsabile tecnico. Unici elementi oggetto di valutazione della Sezione regionale saranno i requisiti di onorabilità del legale rappresentante o del titolare dell'impresa, che ne dichiara il possesso sottoscrivendo il modello di domanda.

Ai fini dell'iscrizione l'impresa deve presentare una domanda alla competente Sezione regionale o provinciale, utilizzando il modello predisposto dal Comitato Nazionale, che deve pervenire firmata dal legale rappresentante e completa di:

- *marca da bollo del valore vigente;*
- *attestazione (in originale) del pagamento di Euro 50,00 quale diritto annuale di iscrizione;*
- *un modello intercalare P per ogni ulteriore legale rappresentante dell'impresa (escluso il firmatario della domanda);*
- *copia del documento di identità in corso di validità, qualora la domanda venga spedita per posta o comunque non venga sottoscritta di fronte al funzionario dell'Albo.*

6. Quali prescrizioni debbono essere osservate da chi trasporta rifiuti in conto proprio ex art. 212, comma 8, D. Lgs. n. 152/2006?

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- *durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;*
- *l'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione (per cui è necessaria la corretta tenuta sia del formulario che del registro di carico e scarico dei rifiuti);*
- *l'idoneità tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a*

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;

- è fatto, inoltre, obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. In che modo viene considerata “ordinaria e regolare” l'attività di trasporto dei rifiuti non pericolosi trasportati in conto proprio ai sensi del comma 8 dell'art. 212 del D. Lgs.152/06?

Per comprendere appieno il significato dell'espressione “ordinaria e regolare”, riferita all'attività di trasporto dei propri rifiuti non pericolosi di cui al comma 8 dell'art. 212 del T.U. ambientale, si deve fare riferimento a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 9 giugno 2005 (causa C 270/03), che ha visto l'Italia condannata per contrasto con la normativa europea.

In tale occasione la Corte ha precisato che: « la nozione di trasporto di rifiuti a titolo professionale contenuta nell'art. 12 [della Direttiva 91/156/CEE] si riferisce non solo a coloro che trasportano, nell'esercizio della loro attività professionale di trasportatori, rifiuti prodotti da terzi, ma anche a coloro che, pur non esercitando la professione di trasportatori, nondimeno trasportino nell'ambito della loro attività professionale rifiuti da essi stessi prodotti », aggiungendo poi che: « (...) la previsione che il trasporto sia effettuato «a titolo professionale» significa che l'attività di trasporto di rifiuti, sebbene l'art. 12 non disponga che essa deve costituire l'attività esclusiva, e neppure principale, delle imprese di cui trattasi, deve rappresentare un'attività ordinaria e regolare di tali imprese. »; la Corte ha, quindi, concluso affermando che: « Dalle considerazioni che precedono risulta che l'art. 12 della direttiva assoggetta a un obbligo d'iscrizione gli stabilimenti o le imprese che, nell'ambito delle loro attività, provvedono in via ordinaria e regolare al trasporto di rifiuti, a prescindere dal fatto che tali rifiuti siano prodotti da terzi o da esse stesse. Non risulta, peraltro, da alcuna disposizione della direttiva che tale obbligo ammetta deroghe fondate sulla natura o sulla quantità dei rifiuti. ».

Da quanto sopra riportato si evince chiaramente che l'inciso “ordinaria e regolare”, riferito al trasporto di rifiuti in conto proprio, indica un'attività che, di fatto, coincide con l'attività di “trasporto professionale”.

Le due attività di trasporto si distinguono, sul piano della regolamentazione normativa, solo per le diverse modalità di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali: infatti, mentre le imprese che esercitano la raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare (nonché, ricordiamo, le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno) si iscrivono con la procedura semplificata dettata dal comma 8 dell'art. 212 del D. Lgs. 152/2006, chi trasporta rifiuti prodotti da terzi si deve iscrivere all'Albo seguendo la procedura ordinaria.

8. Quali sono i criteri per l'iscrizione delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia?

Il tema specifico è stato affrontato dal Comitato nazionale dell'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, che ha emanato tre deliberazioni per consentire l'iscrizione alle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia. In particolare, la deliberazione 26 febbraio 2003, n. 02/CN/ALBO, nel richiamare la normativa attuale, indica la documentazione da integrare alla domanda di iscrizione, la dotazione minima per la registrazione (compresi gli importi e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie) e introduce la nozione di “certificato di sicurezza”, documento attestante la conformità agli standard e alle norme di sicurezza definiti dal Ministero dei trasporti. Nelle deliberazioni 19 marzo

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

2003, n. 03/CN/ALBO e n. 04/CN/ALBO, sono, invece, riportate, rispettivamente, la modulistica da allegare alle domande di iscrizione all'Albo e gli schemi dei provvedimenti di iscrizione.

9. Quali sono i contenuti delle deliberazioni per il trasporto ferroviario dei rifiuti?

La deliberazione 26 febbraio 2003, n. 02/CN/ALBO, nel dettare i criteri e i requisiti per l'iscrizione all'Albo delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia (categorie dalla 1 alla 5), fa diretto riferimento alla vigente normativa che regola il trasporto ferroviario.

Infatti, l'articolo 1 dispone, in particolare, che la domanda d'iscrizione all'Albo prevista dall'articolo 13, D.M. n. 406/1998, sia integrata con la seguente, ulteriore documentazione:

- l copia autentica della licenza rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146;

- l copia autentica del certificato di sicurezza attestante la conformità agli standard in materia di sicurezza della circolazione per gli specifici servizi da espletare, rilasciato dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.

La normativa di riferimento richiamata anche nelle premesse della deliberazione è costituita dal D.P.R. n. 277/1998, e dal D.P.R. n. 146/1999.

Al fine di ottenere la licenza del Ministero dei Trasporti, l'impresa ferroviaria deve disporre direttamente di materiale rotabile, del personale incaricato della guida e dell'accompagnamento dei convogli e deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di competenza professionale. Quest'ultima è associata alla disponibilità di un'organizzazione gestionale efficiente che deve possedere le conoscenze e l'esperienza necessarie per esercitare un controllo operativo e una supervisione efficace sui servizi ferroviari oggetto della licenza stessa.

L'impresa ferroviaria deve, inoltre, dimostrare che il personale responsabile della sicurezza e, in particolare, quello addetto alla guida dei convogli, sia pienamente qualificato nel proprio campo di attività.

La licenza ha validità temporale illimitata, ma il Ministero dei Trasporti può intervenire in qualsiasi momento per richiedere all'impresa di comprovare il possesso e il mantenimento dei requisiti e può revocare la licenza in caso di mancanza dei requisiti medesimi. Ad ogni modo il dicastero deve, con cadenza quinquennale, provvedere al riesame della posizione di ciascuna impresa in possesso di licenza. Il certificato di sicurezza richiesto all'articolo 1, lettera b), deliberazione n. 2/2003, è un documento attestante la conformità agli standard e alle norme di sicurezza definiti dal Ministero dei Trasporti, per ottenere il quale le imprese ferroviarie devono dimostrare il rispetto delle prescrizioni e delle normative concernenti i requisiti tecnici e operativi specifici per i servizi ferroviari da espletare, oltre a quelli riguardanti la sicurezza applicabili al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna dell'impresa. In particolare, devono dimostrare che il materiale rotabile che compone i convogli sia stato regolarmente immatricolato e omologato e sottoposto a tutti i controlli previsti dalla vigente normativa.

L'articolo 2, deliberazione n. 2/2003, fissa, invece, la dotazione minima di mezzi e di personale in relazione alle categorie e alle relative classi d'iscrizione, con la precisazione, richiamata nelle premesse, che la scorta così stabilita intende individuare i requisiti minimi per l'iscrizione, salvo in ogni caso l'obbligo di disporre della più ampia dotazione di mezzi e di personale che, in sede operativa, risulti effettivamente necessaria per lo svolgimento degli specifici servizi.

La dotazione minima per l'iscrizione nella categoria 1 è riportata nella tabella A allegata alla deliberazione n. 2/2003, mentre quella relativa alle categorie dalla 2 alla 5 è riportata nella tabella B.

Per quanto riguarda gli standard per la dimostrazione dei requisiti dei responsabili tecnici, la delibera n. 02/2003, all'articolo 3, rinvia alle norme già in vigore ed in particolare alla deliberazione del Comitato Nazionale 16 luglio 1999, n. 3, che fissa i requisiti per le categorie dalla 1 alla 5.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Per quanto riguarda, invece, gli importi e le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie previste per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, il rinvio è a D.M. 8 ottobre 1996, così come modificato dal decreto 23 aprile 1999.

L'articolo 4 dispone che il requisito di capacità finanziaria previsto dall'articolo 11, comma 2, D.M. 28 aprile 1998, n. 406, si intende soddisfatto mediante la presentazione di copia della licenza rilasciata dal Ministero dei trasporti ai sensi del D.P.R. n. 146/1999.

Al fine del rilascio della suddetta licenza, le imprese devono dimostrare di essere in possesso di adeguata capacità finanziaria in grado di far fronte agli impegni effettivi e potenziali. Pertanto, il Comitato Nazionale ha ritenuto, come per le imprese di autotrasporto in conto terzi, di non richiedere alle imprese ferroviarie la duplicazione di un adempimento già effettuato.

La deliberazione 19 marzo 2003, n. 03/CN/ALBO, in attuazione dell'articolo 6, comma 1 lettera f), D.M. 28 aprile 1998, n. 406, riporta la modulistica che le imprese ferroviarie dovranno allegare alle domande di iscrizione all'Albo.

La deliberazione 19 marzo 2003, n. 04/CN/ALBO, riporta gli schemi dei provvedimenti di iscrizione all'Albo delle imprese che trasportano i rifiuti per ferrovia. In particolare, l'Allegato A si riferisce ai provvedimenti di iscrizione delle imprese che operano in regime ordinario, mentre l'Allegato B riguarda le imprese che usufruiscono del regime semplificato di cui ai decreti 5 febbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161.

Tra l'altro, viene disposto che il formulario di identificazione venga allegato, durante il trasporto, alla lettera di vettura prevista dalla regolamentazione sul trasporto ferroviario e che l'impresa ferroviaria di trasporto si accerti che il destinatario dei rifiuti trasportati sia munito delle autorizzazioni richieste dal D. Lgs. n. 22/1997 (ora dalla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006).

La deliberazione n. 4/2003, contiene anche specifiche disposizioni da applicarsi in caso di mancato ritiro dei rifiuti nella stazione ferroviaria di destinazione; in particolare, si prevede che l'impresa debba darne immediata comunicazione al produttore/detentore dei rifiuti con richiesta di pronto intervento per il ritiro. In assenza di questo intervento, l'impresa ferroviaria dovrà avvertire l'amministrazione provinciale territorialmente competente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti atti a evitare le gravi conseguenze che potrebbero derivare dalla permanenza nella stazione dei rifiuti.

Nel caso in cui i rifiuti non vengano ritirati, l'impresa ferroviaria dovrà rispedirli al produttore/detentore, tenendo conto del tempo massimo nel quale i rifiuti possono essere tratti in stazione senza arrecare pericolo per l'incolumità pubblica e per l'ambiente.

Vengono, infine, dettate le modalità tecniche per diversi tipi di trasporto di rifiuti particolari.

Publicato il 3 dicembre 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.